

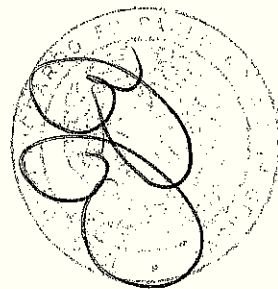
Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA

Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Associazione denominata SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE – SO.CREM, costituita in Genova il 14 aprile 1897 e riconosciuta Ente Morale con R.D. del 13 aprile 1902, è retta dal presente Statuto in adesione e conformità al Codice civile e al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
2. L'Associazione assume, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE SO.CREM – ENTE DEL TERZO SETTORE, anche in forma abbreviata SO.CREM GENOVA ETS.
3. Di tale denominazione, comprensiva dell'acronimo ETS e degli estremi di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'Associazione fa uso negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico.
4. L'Associazione si ispira ai principi ed applica il modello organizzativo del Codice del Terzo Settore, favorendo nel modo più ampio la partecipazione dei Soci all'organizzazione e alle attività sociali.
5. L'Associazione ha sede legale in Genova, Via Lanfranchi 1/4 A, e realizza i propri scopi statutari sull'intero territorio nazionale.
6. Non costituisce modifica statutaria il cambiamento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Genova.
7. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici periferici, filiali, succursali ed unità locali in tutto il territorio nazionale ed estero.
8. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2
OGGETTO SOCIALE E FINALITA'

1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione e di cittadinanza attiva conforme ai valori della Costituzione, ha per oggetto sociale la promozione e diffusione della cremazione dei cadaveri perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e realizzando, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale e sotto forma di produzione o scambio di beni o servizi, le seguenti attività di interesse generale riconosciute dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

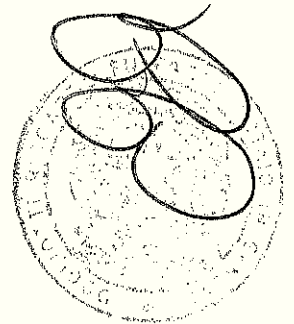


Handwritten signature or initials.

- interventi e servizi sociali (lett. a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni dell'ambiente (lett. e);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (lett. w).

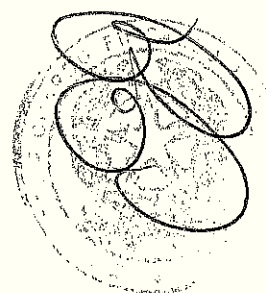
2. Per realizzare l'oggetto sociale l'Associazione:

- a) diffonde la pratica della cremazione, intesa come manifestazione di civiltà, di progresso sociale e di tutela ambientale, attuando i metodi più convenienti economicamente e tecnicamente;
- b) raccoglie e conserva gli atti di volontà di cremazione dei Soci e dell'eventuale destinazione delle ceneri, curando che ne venga data piena esecuzione;
- c) provvede, verso corrispettivo, alle operazioni di cremazione ed alle attività connesse, nel pieno rispetto del sentimento di pietà verso i defunti, degli ideali etici e dei principi laici o religiosi di chi dispone di essere cremato;
- d) progetta, realizza, conserva e gestisce forni crematori ed assimilati, aree crematorie, cinerari, colombari e accessori, sia in proprio che in appalto, sia in concessione che in convenzione con enti pubblici o privati, sia sotto forma di co-programmazione, co-progettazione, partenariato;
- e) provvede alla conservazione delle ceneri, intesa come culto della memoria, oppure alla dispersione o all'affidamento nel rispetto delle dichiarazioni di volontà di destinazione;
- f) promuove, realizza e sviluppa interventi per la valorizzazione del patrimonio dell'Associazione e dei beni o servizi concessi in affidamento o convenzione da enti pubblici o privati;
- g) provvede alla conservazione perpetua dell'Ara Crematoria eretta nel Cimitero monumentale di Staglieno in Genova;
- h) promuove e diffonde il diritto umano, civile e sociale, nonché i principi morali ed igienici della cremazione, anche attraverso studi, convegni, seminari, pubblicazioni, periodici e ricerche di interesse sociale nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento e della tutela ambientale;
- i) stimola le pubbliche amministrazioni ad adottare iniziative idonee a divulgare le pratiche della cremazione rimuovendo le restrizioni che limitano lo sviluppo del rito crematorio;
- j) assiste e tutela coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione della cultura della donazione;
- k) promuove la raccolta di fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative coerenti con gli scopi dell'Associazione;



Handwritten signature or initials.

- l) promuove e sviluppa contatti e relazioni con Enti del Terzo Settore e con altri enti pubblici o privati, italiani ed esteri, coerenti con le finalità dell'Associazione.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può:
- a) stipulare ogni opportuno atto e contratto, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, la concessione, il comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni mobili ed immobili, nonché la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati;
 - b) amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui l'Associazione sia proprietaria, conduttrice, concessionaria, comodataria, o comunque posseduti a qualunque titolo;
 - c) compiere le operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili allo sviluppo delle attività dell'Associazione;
 - d) partecipare, anche in regime di convenzione, ad Enti del Terzo Settore, ad altri soggetti senza scopo di lucro, ad enti pubblici o privati, imprese sociali e società la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - e) costituire fondi e patrimoni destinati ad uno specifico affare;
 - f) affidare a terzi attività, studi, ricerche, consulenze;
 - g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni ed incontri, provvedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
 - h) promuovere ed organizzare raccolte pubbliche di fondi per il perseguimento dei fini istituzionali, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione;
 - i) istituire premi e borse di studio, nonché svolgere attività di formazione coerente con i settori d'interesse dell'Associazione, in particolare allo scopo di preparare risorse umane da impiegare all'interno dell'Associazione;
 - j) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
4. L'Associazione può altresì svolgere in via secondaria e strumentale, secondo i criteri ed i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, attività diverse rispetto al proprio scopo principale o prevalente, affidandone l'individuazione al Consiglio di Amministrazione.
5. L'Associazione opera attraverso l'apporto economico dei sostenitori, siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, l'apporto ideale dei volontari ed il lavoro dei dipendenti, dei collaboratori e dei professionisti, senza alcuna discriminazione di genere, razza, ideologia o religione.



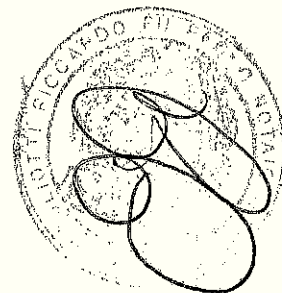
Handwritten signature or initials.

6. I volontari che svolgono l'attività a favore dell'Associazione in modo non occasionale sono iscritti nel Registro dei volontari tenuto dal Consiglio di Amministrazione e si impegnano a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti interni.
7. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, comunque denominati, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ciò anche in qualunque ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo II ASSOCIATI

Art. 3 AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'Associazione è costituita da tutti coloro che, alla data di approvazione del presente Statuto, risultano Soci della SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE – Ente Morale in regola con il versamento delle quote sociali.
2. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità statutarie e partecipano alle attività sociali, anche in veste di volontari, con le loro opere, competenze e conoscenze.
3. L'interessato presenta domanda al Consiglio di Amministrazione contenente l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti interni, con l'impegno ad attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda, entro sessanta giorni, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale dell'Associazione. In caso di accoglimento, comunica la deliberazione all'interessato con annotazione nel libro dei Soci. In mancanza di deliberazione entro sessanta giorni, la domanda si intende accolta.
5. Tutti i Soci hanno il medesimo diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) esaminare i libri sociali;
 - c) essere informati sull'andamento dell'Associazione;
 - d) frequentare i locali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministratori;
 - e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;



Handwritten signature

- f) ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, in quanto relative ad attività svolte con l'autorizzazione e nell'interesse dell'Associazione.
6. Tutti i Soci hanno il medesimo dovere di:
- a) rispettare lo Statuto ed i Regolamenti interni;
 - b) versare la quota annuale di iscrizione, come determinata dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) svolgere la propria attività in modo personale e spontaneo;
 - d) comportarsi verso gli altri Soci e verso i terzi con spirito di solidarietà, correttezza e probità coerente con gli ideali storicamente propugnati dalle Società di cremazione;
 - e) comunicare senza indugio la propria variazione di domicilio e l'eventuale iscrizione ad altra Società per la cremazione.
7. Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 4

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di Socio è permanente e si perde solo per morte, recesso, esclusione e scioglimento dell'Associazione.
2. Il Socio può comunicare con qualunque mezzo la volontà di recedere, con effetto dalla ricezione da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originati prima del momento di efficacia del recesso ed il Socio è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio in cui avviene il recesso.
3. Il Socio che contravviene agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni dagli organi sociali, oppure che arreca danni materiali o morali all'Associazione oppure che risulta moroso per mancato pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi, può essere escluso con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione scritta degli addebiti che consenta facoltà di replica. Il Socio che sia anche membro del Consiglio di Amministrazione non può partecipare alla riunione in cui viene discussa la sua esclusione. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata al Socio escluso con qualunque mezzo che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Dal momento della comunicazione cessano i diritti del Socio verso l'Associazione. L'esclusione non estingue gli obblighi originati prima del momento di efficacia della deliberazione ed il Socio è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di esclusione. Il Socio escluso non può essere più riammesso, ad eccezione del caso della morosità che potrà essere sanata, su domanda, versando una nuova quota di iscrizione assieme alle quote non versate.



A handwritten signature, possibly reading "L. 11", written in ink.

4. In ogni caso, il Socio che per qualunque motivo cessa di appartenere all'Associazione, compresi i suoi eredi o aventi causa, non può vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
5. Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili, né rivalutabili, né trasmissibili.

Titolo III ORDINAMENTO INTERNO

Art. 5 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Segretario;
 - f) l'Ufficio Presidenziale;
 - g) l'Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo che ha diritto al compenso nell'importo determinato dall'Assemblea dei Soci.
3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione destinatari di specifiche deleghe od incarichi può essere riconosciuto un compenso proporzionato alle attività svolte, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, purchè nei limiti della normativa applicabile e comunque con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, in quanto relative ad attività svolte con l'autorizzazione e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 6 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea, massimo organo deliberativo dell'Associazione, è composta dai Soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Socio designato dagli intervenuti.
2. L'Assemblea:
 - a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina e revoca i membri dell'Organo di Controllo;
 - c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;



- d) approva il bilancio sociale, laddove obbligatorio per il Codice del Terzo Settore;
 - e) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione;
 - h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - i) esprime pareri su qualsiasi argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
 - j) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile, o comunque posto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea si raduna in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, ed in via straordinaria quando ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione oppure quando almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale ne fa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. L'Assemblea è convocata, in prima o seconda convocazione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza a mezzo di avviso sottoscritto dal Presidente affisso presso la sede sociale, nonché pubblicato sul sito internet dell'Associazione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
5. In occasione dell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, i documenti giustificativi sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
6. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi rispetto alla data di prima convocazione ed in regola con il versamento della quota sociale, fatti salvi i Soci esonerati dal versamento dei contributi annuali.
7. Ogni Socio ha diritto di esprimere un voto e può conferire delega scritta ad altro Socio che non sia membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, oppure dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può ricevere più di tre deleghe, oppure più di cinque deleghe in caso di numero di Soci superiore a cinquecento.



V. es. 27

8. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.
9. Il Presidente dell'Assemblea, assistito dal Segretario verbalizzante, verifica la regolarità della costituzione dell'organo, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza e proclama i risultati delle votazioni.
10. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, in proprio o per delega. Sono esclusi dal computo dei voti i Soci astenuti.
12. Le deliberazioni concernenti i punti f) e g) del comma secondo sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti, in proprio o per delega.
13. Le deliberazioni concernenti il punto h) del comma secondo sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, in proprio o per delega.
14. L'Assemblea può disciplinare con propri Regolamenti:
 - a) le modalità di funzionamento dei lavori assembleari;
 - b) le modalità di presentazione delle candidature per il Consiglio di Amministrazione e per l'Organo di Controllo;
 - c) il procedimento per la revoca dei componenti degli organi eletti.
15. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su invito del Presidente, può ammettere a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto, i rappresentanti di fondazioni, associazioni, Enti del Terzo Settore, ovvero altri soggetti aventi finalità coerenti con gli scopi dell'Associazione.
16. L'Assemblea può validamente riunirsi e deliberare mediante strumenti di audio e telecomunicazione, o altri strumenti telematici a distanza, a condizione che:
 - a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) il Segretario possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) i partecipanti possano seguire la discussione, intervenire in tempo reale e votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



Handwritten signature or initials.

Art. 7
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.
3. Il Consiglio di Amministrazione scade in coincidenza con l'adunanza dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della carica, ed opera comunque in regime di *prorogatio* fino all'entrata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica in caso di tre assenze consecutive ingiustificate.
5. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni, e l'aver compiuto atti o comportamenti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Associazione.
6. Qualora venga meno un Consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del nuovo membro mediante cooptazione, e la nomina deve essere confermata dalla prima Assemblea utile.
7. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, per qualsiasi motivo, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e l'Assemblea dei Soci procede senza indugio all'integrale ricostituzione dell'organo.

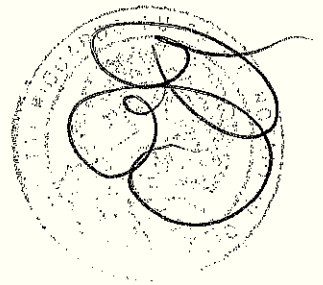
Art. 8
POTERI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
 - b) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente oppure all'Ufficio Presidenziale, oppure ad uno o più Consiglieri, stabilendone i limiti;
 - c) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci;
 - d) fissa l'entità delle quote associative;
 - e) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
 - f) approva gli schemi del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
 - g) approva lo schema del bilancio sociale, laddove obbligatorio per il Codice del Terzo Settore;



N. C. 1994

- h) costituisce commissioni, aperte anche a componenti esterni al Consiglio, con funzioni esecutive o consultive;
- i) definisce l'assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell'Associazione con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- j) stabilisce le direttive sulla amministrazione e sulla destinazione dei fondi patrimoniali, ed in genere sull'impiego delle entrate economiche e sulle erogazioni dell'Associazione;
- k) delibera sugli acquisti e sulle vendite di beni mobili ed immobili;
- l) costituisce fondi o patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- m) individua le attività diverse di cui al Codice del Terzo Settore, documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) approva i Regolamenti interni per la gestione operativa dell'Associazione, tra i quali il regolamento sul funzionamento dei servizi, sui rapporti con il personale, sul registro dei volontari, ed in generale su tutto quanto ritenuto opportuno per disciplinare le attività dell'Associazione;
- o) organizza manifestazioni, convegni, giornate di studio, incontri, seminari, pubblicazioni, corsi di formazione;
- p) conferisce attestati di benemerenza *honoris causa* a soggetti che si sono particolarmente distinti in favore dell'Associazione;
- q) svolge ogni altra funzione di competenza dell'organo amministrativo prevista dallo Statuto e dalla normativa applicabile all'Associazione.



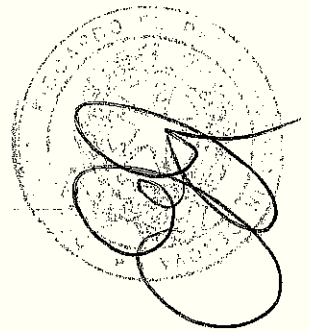
Art. 9 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, una volta ogni tre mesi, ed ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica tramite istanza scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma, con qualunque mezzo che garantisca la prova di avvenuta ricezione, con avviso inviato agli indirizzi fisici o telematici dei membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero in caso d'urgenza almeno ventiquattro ore prima. Nell'avviso di convocazione sono indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Il

D. C. C. C.

Consiglio si considera validamente costituito in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i Consiglieri in carica.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente. In caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, è presieduto dal Vice Presidente. In mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Sono esclusi dal computo dei voti i Consiglieri astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni aventi ad oggetto la decadenza e l'esclusione di un Consigliere sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, senza la partecipazione al voto del soggetto interessato alla deliberazione.
6. Non è ammesso il voto per delega, né il voto per corrispondenza.
7. Il Consiglio di Amministrazione può validamente riunirsi e deliberare mediante strumenti di audio e telecomunicazione, o altri strumenti telematici a distanza, a condizione che:
 - a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) il Segretario possa percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) i partecipanti possano seguire la discussione, intervenire in tempo reale e votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



Art. 10 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
 - b) garantisce l'unità dell'indirizzo strategico e programmatico dell'Associazione;
 - c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio Presidenziale;
 - d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio Presidenziale;
 - e) coordina l'andamento generale dell'Associazione;

Handwritten signature

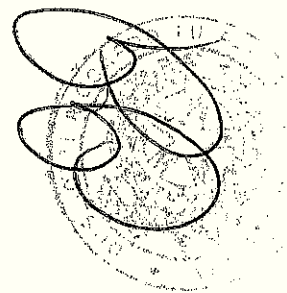
- f) cura i rapporti istituzionali con le Autorità e le pubbliche amministrazioni;
- g) adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 11 **IL VICE PRESIDENTE**

- 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.
- 2. La firma del Vice Presidente fa piena prova verso i terzi della causa legittima di sostituzione del Presidente.

Art. 12 **IL SEGRETARIO**

- 1. Il Segretario:
 - a) coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente nelle attività esecutive che si rendono opportune per il miglior funzionamento dell'Associazione;
 - b) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura il buon andamento dell'amministrazione, della cassa sociale e del personale;
 - d) cura la regolare tenuta dei libri contabili e dei libri sociali di competenza dell'organo amministrativo, ad eccezione di quello dell'Organo di controllo;
 - e) predispone gli schemi dei bilanci.



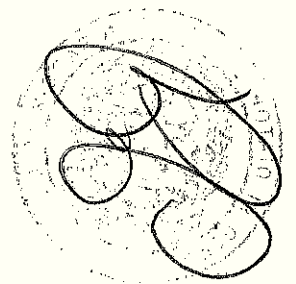
Art. 13 **L'UFFICIO PRESIDENZIALE**

- 1. L'Ufficio Presidenziale è l'organo operativo di coordinamento dell'Associazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
- 2. L'Ufficio Presidenziale si riunisce, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o su richiesta di almeno due membri in carica tramite istanza scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 3. Per le regole di funzionamento dell'Ufficio Presidenziale operano, in quanto compatibili, le norme in materia di Consiglio di Amministrazione.

[Handwritten signature]

Art. 14
L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico, nella persona di un componente effettivo e di un componente supplente, scelto tra le categorie dell'articolo 2397 del codice civile e che assume la contestuale funzione di Revisore legale dei Conti, a condizione che i soggetti nominati siano iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo può essere scelto tra non Soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
3. L'Organo di controllo scade in coincidenza con l'adunanza dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della carica, ed opera comunque in regime di *prorogatio* fino all'entrata in carica del nuovo Organo di controllo.
4. Qualora vengano meno sia il componente effettivo che il componente supplente, il Consiglio di Amministrazione procede senza indugio a convocare l'Assemblea dei Soci per l'integrale ricostituzione dell'organo.
5. L'Organo di controllo non può ricoprire alcuna altra carica o svolgere alcun altro incarico nell'ambito dell'Associazione.
6. L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
 - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
 - c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in quanto applicabili;
 - d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - e) esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - f) attesta che il bilancio sociale, laddove obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo Settore.
7. L'Organo di Controllo, quando riveste anche la qualità di Revisore legale dei Conti:
 - a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
 - b) esamina gli schemi dei bilanci, redigendo le apposite relazioni;
 - c) effettua le verifiche di cassa.
8. L'Organo di Controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, anche domandando notizie agli



Handwritten signature or initials.

amministratori sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

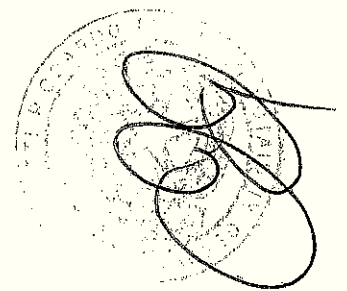
Titolo IV

PATRIMONIO, BILANCI E SCRITTURE

Art. 15

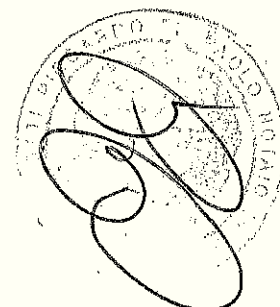
PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dal patrimonio esistente al momento dell'approvazione del presente Statuto;
 - b) dal fondo di dotazione vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, o da altre utilità;
 - c) dalle elargizioni, donazioni, lasciti a titolo universale e particolare, oblazioni ed acquisti compiuti dall'Associazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, anche eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei soggetti conferenti;
 - d) dalle rendite non utilizzate e da qualunque altra entrata che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.
2. Il patrimonio è utilizzato dall'Associazione per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il fine esclusivo del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il patrimonio deve essere investito con diligenza per ottenere il migliore reddito possibile compatibile con una gestione prudentiale.
4. L'Associazione può acquisire fondi patrimoniali da altri enti pubblici o privati ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità statutarie.
5. Il Consiglio di Amministrazione può:
 - a) istituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, nei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore;
 - b) destinare quote di patrimonio al finanziamento delle attività correnti dell'Associazione.
6. L'Associazione è dotata di un fondo di gestione costituito:
 - (2) ☒ a) dal fondo di gestione esistente al momento dell'approvazione del presente Statuto;
 - (3) ☒ b) dalle quote sociali versate dai Soci;



Veri

- (b) (b)
d) dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione e dai proventi dell'alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- (5) (5)
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie o connesse, e delle eventuali attività diverse;
- (6) (6)
f) dai proventi della prestazione dei servizi, anche convenzionati, e delle iniziative promozionali finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- (x) (x)
g) dalle elargizioni, donazioni, lasciti a titolo universale e particolare, oblazioni, contributi di natura non corrispettiva, e proventi di qualunque genere non destinati ad incremento del patrimonio;
- (8) (8)
h) dai contributi concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, da altri enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi coerenti con gli scopi dell'Associazione;
- (9) (9)
i) dai proventi delle raccolte fondi;
- (10) (10)
j) dagli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- (11) (11)
k) da qualsiasi altra entrata economico finanziaria non espressamente destinata ad incremento del patrimonio e coerente con gli scopi statutari.
7. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, in tutte le forme previste dal Codice del Terzo Settore.
8. Gli apporti e versamenti in favore dell'Associazione, comunque denominati, non sono ripetibili in alcun caso, nemmeno per scioglimento dell'Associazione, e non attribuiscono al soggetto conferente alcun diritto o quota di partecipazione all'Associazione.



Art. 16 ESERCIZIO E BILANCI

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.
2. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto, accompagnati dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Al bilancio di esercizio sono allegati il bilancio sociale, laddove obbligatorio per il Codice del Terzo Settore, e la relazione dell'Organo di Controllo.
4. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di ottobre lo schema del bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro

H. 2011

il mese di aprile lo schema del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 17 **LIBRI SOCIALI**

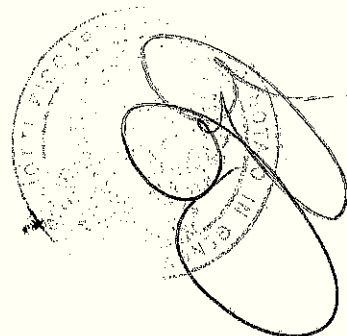
1. Oltre ai libri e registri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:
 - a) il libro dei Soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Ufficio Presidenziale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, a cura dello stesso organo.
2. Tutti i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, ad eccezione di quello di competenza dell'Organo di Controllo, con domanda motivata rivolta al Consiglio di Amministrazione, e contro rimborso delle spese.

Titolo V **NORME FINALI**

Art. 18 **SCIoglimento ED ESTINZIONE**

1. L'Associazione si scioglie:
 - a) per conseguimento dello scopo sociale;
 - b) per impossibilità di realizzare lo scopo sociale;
 - c) per deliberazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d) per le altre cause stabilite dalla legge.
2. Al verificarsi della causa di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
3. Il patrimonio residuo è devoluto ad Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione oppure a fini di pubblica utilità, previo parere dell'Autorità amministrativa prevista dal Codice del Terzo Settore.
4. In mancanza assoluta di indicazioni, il patrimonio è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.
5. E' fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 **VIGILANZA**



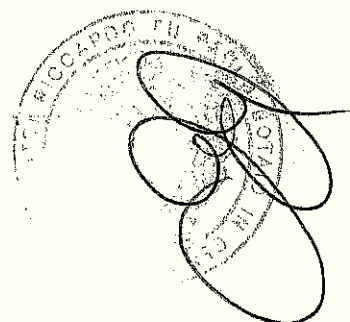
Handwritten signature

1. L'Autorità competente vigila sull'attività dell'Associazione ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Art. 20

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra essi e l'Associazione, tra organi sociali e tra i loro componenti, comprese quelle relative alla validità, interpretazione ed esecuzione dello Statuto, dei Regolamenti interni, delle deliberazioni e della normativa applicabile all'Associazione, saranno deferite ad un Arbitro Unico che giudicherà secondo diritto svolgendo un arbitrato rituale.
2. Le controversie sottoposte ad arbitrato comprendono le impugnazioni delle deliberazioni degli organi sociali, l'opposizione al rigetto della domanda di ammissione, l'opposizione all'esclusione del Socio e del Consigliere di Amministrazione, e tutte le azioni promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione delle controversie in cui è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
3. L'Arbitro Unico è scelto dalle parti di comune accordo entro venti giorni dall'invito formulato dal primo litigante alle altre parti. In mancanza di accordo, la nomina viene effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Genova.
4. L'Arbitro Unico deposita il lodo entro novanta giorni dall'insediamento, fatta salva la proroga concordata tra le parti litiganti oppure negli altri casi stabiliti dalla legge processuale.
5. Le spese dell'arbitrato seguono il principio di soccombenza.
6. La sede dell'arbitrato è fissata in Genova.



Art. 21

NORME TRANSITORIE

1. I Soci della SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE — Ente Morale rientranti nelle categorie di socio effettivo ordinario, di socio effettivo vitalizio e di socio effettivo benemerito assumono la qualità di Socio ordinario mantenendo il preesistente diritto di esonero da ogni ulteriore contribuzione annuale.
2. In sede di prima applicazione del presente Statuto, l'Assemblea dei Soci procede alla nomina dell'Organo di Controllo.
3. In via transitoria, resta in carica il Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE — Ente

A handwritten signature, possibly reading "H. V.", written in ink.

Morale fino alla sua naturale scadenza, ed il limite dei mandati inizia ad operare con l'elezione del primo Consiglio successivo a quello di approvazione del presente Statuto.

4. Le disposizioni dello statuto della SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE - Ente Morale diverse ed incompatibili da quelle contenute nel presente Statuto sono abrogate con effetto dal giorno della sua approvazione.

Art. 22 RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si richiamano le norme del Codice del Terzo Settore e, per quanto compatibili, le norme del Codice civile e di tutto quanto costituisce normativa applicabile alle Associazioni.

(1) Delle: Amministratore e delle: Amministrazione (1)
(2) Delle: b) e delle: a) (2)
(3) Delle: c) e delle: b) (3)
(4) Delle: d) e delle: c) (4)
(5) Delle: e) e delle: d) (5)
(6) Delle: f) e delle: e) (6)
(7) Delle: g) e delle: f) (7)
(8) Delle: h) e delle: g) (8)
(9) Delle: i) e delle: h) (9)
(10) Delle: j) e delle: i) (10)
(11) Delle: k) e delle: j) (11)
Si appaiono ordini occorse fatali

Elia L. ...

[Signature]

